



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI “SIRINGA EPARINATA PER DOSAGGIO CALCIO IONE E PER EMOGASANALISI VENTILATA CON AGO E CON SISTEMA DI SICUREZZA”, PER UN PERIODO DI 12 MESI.

- Art. n. 1: Oggetto della fornitura
- Art. n. 2: Valore della fornitura
- Art. n. 3: Deposito cauzionale definitivo e documenti
- Art. n. 4: Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. n. 5: Presentazione fatture e modalità pagamenti
- Art. n. 6: Revisione prezzi
- Art. n. 7: Subappalto della fornitura
- Art. n. 7.1: Clausola T&T – Trasparenza E Tracciabilità
- Art. n. 8: Controversie
- Art. n. 9: Risoluzione del contratto
- Art. n. 10: Raggruppamenti temporanei di operatori economici
- Art. n. 11: Offerta economica
- Art. n. 12: Aggiudicazione della fornitura
- Art. n. 13: Accesso
- Art. n. 14: Aggiornamento tecnologico
- Art. n. 15: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
- Art. n. 16: Convenzioni Consip/Aria
- Art. n. 17: Condizioni particolari
- Art. n. 18: Mutamento condizioni iniziali
- Art. n. 19: Informazioni sul trattamento dei dati personali
- Art. n. 20: Applicazione norme del Codice Civile
- Art. n. 21: Rinvio

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Felice Petrella (Tel. 035/3063771)
Il Funzionario competente: Dr.ssa Ottavia De Marco (Tel. 035/3063718)

**E-Mail: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it Telefono: 035-3063816 AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI BERGAMO EST**

SEDE LEGALE: Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035.3061.1 - Fax 035.3063715

**www.asst-bergamoest.it
P.IVA/C.F. 04114380167**



ART. N. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA

Questa Azienda Socio - Sanitaria Territoriale provvederà ad esperire con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e sulla base del presente Disciplinare di gara e degli atti tutti predisposti da questa Amministrazione, ad acquisire la fornitura di **“Siringa eparinata per dosaggio calcione e per emogasanalisi ventilata con ago e con sistema di sicurezza”**, per un periodo di 12 mesi.

In particolare, la fornitura dovrà essere effettuata così come indicato nel Capitolato Tecnico.

Il contratto decorrerà, in relazione alla durata della procedura di gara ed alle esigenze organizzative dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Sarà facoltà di questa Amministrazione prorogare la scadenza del rapporto contrattuale, per un periodo massimo di novanta giorni, oltre la durata prevista, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, alle condizioni tutte di cui al presente Disciplinare di gara ed ai prezzi stabiliti dal verbale di aggiudicazione, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

Tuttavia l'Aggiudicatario sarà tenuto alla somministrazione di tutte le maggiori quantità che dovessero occorrere all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, ai prezzi ed alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara ed agli atti di gara tutti, senza che possa avanzare alcuna pretesa.

Lo stesso Aggiudicatario non potrà pretendere risarcimenti o muovere eccezioni nel caso di minori quantità richieste.

Inoltre quest'Azienda appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all'attuazione della presente procedura di gara, per la fornitura di cui all'oggetto, qualora si attuasce l'adesione alla convenzione dall'Azienda per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) o a procedure telematiche della Pubblica Amministrazione, oppure per altri motivi purché economicamente più vantaggiose.



Infine, qualora questa ASST dovesse individuare procedure organizzative diverse da quelle attuali, sarà sua facoltà risolvere il contratto in corso previo preavviso scritto di tre mesi; anche in tal caso, la Ditta aggiudicataria non potrà pretendere compensi o muovere eccezioni.

La procedura di gara si articolerà secondo quanto indicato dettagliatamente dalla Lettera di invito.

ART. N. 2: VALORE DELLA FORNITURA

Il valore complessivo di riferimento a base d'asta, per l'offerta economica è pari a **Euro 28.800,00= (ventottomilaottocento/00)** IVA esclusa.

ART. N. 3: DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E DOCUMENTI

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale definitivo nella misura e nei modi previsti dall'art. n. 103 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, inoltre la fidejussione e/o polizza fidejussoria dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno integralmente osservate con piena soddisfazione dell'ASST Bergamo Est.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

L'I.V.A. resterà a carico di questa Azienda e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 633 del 26.10.1972 e disposizioni normative successive.

All'aggiudicatario sarà chiesto di presentare la dovuta documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.



Ove previsto dalla normativa vigente, la documentazione richiesta può essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà presentare tutta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nel modulo allegato attestante l'inesistenza a carico della Società o dei suoi legali rappresentanti d'alcun provvedimento limitativo della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi della vigente normativa "antimafia", e la presa visione ed accettazione delle condizioni riportate negli atti di gara sarà revocata l'aggiudicazione e l'ASST Bergamo Est affiderà a altro Operatore Economico la fornitura, seguendo, ove possibile, la graduatoria della presente gara.

In tal caso, questa Amministrazione provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Ove, nel termine previsto, la Ditta, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Azienda avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione.

ART. N. 4: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso questa ASST, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche in riferimento ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da parte dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) sia passivi verso gli



Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Disciplinare, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) [e il codice unico di progetto (C.U.P.) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (da indicare anche nei SAL)]. Le fatture devono riportare, oltre agli ordini dell'Azienda, anche i codici CIG [e CUP ove previsto].



L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva dell'appalto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), oltre alle informazioni di cui all'art. 105, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., restando inteso che l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) si riserverà di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla [legge n. 136/2010](#) e ss.mm.ii., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

ART. N. 5: PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMENTI

La presentazione delle fatture elettroniche dovrà avvenire secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e in conformità agli



ordinativi emessi, controllate e risultanti dalle bollette di consegna regolarmente sottoscritte dagli incaricati della ASST Bergamo Est.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali.

ART. N. 6: REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta alla ditta aggiudicataria la revisione periodica dei prezzi i quali rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura.

Per gli anni successivi solo su richiesta della Ditta aggiudicataria i prezzi proposti potranno essere adeguati nella misura della variazione dei prezzi al consumo accertati secondo l'indice dei prezzi stimati sui consumi delle famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'ISTAT (cd indice FOI), per l'anno precedente.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione e certificazione giustificativa dell'aumento, deve essere inoltrata, mediante lettera raccomandata A.R. entro i termini di 90 gg. dalla data di scadenza della fornitura.

ART. N. 7: SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Le Ditte partecipanti in deroga all'art. n. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno ricorrere al subappalto secondo le modalità previste dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31.05.2021.

Qualora le Ditte partecipanti non indichino nella relazione tecnica e/o nell'offerta economica la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, è espressamente vietato alla Ditta aggiudicataria cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, parte della stessa, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante *La disciplina del subappalto sarà regolata dall'art. 18 della Legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.*

ART. N. 7.1: CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITA'



L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990, nonché nelle "linee guida per la trasparenza e la tracciabilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui alla DGR n. XI/6605 del 30/06/2022.

Le informazioni trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso sulla Piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia "T&T e ADEMPIMENTI PER L'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI".

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. N. 8: CONTROVERSIE

Non è previsto il ricorso all'arbitrato (clausola compromissoria), per la risoluzione di eventuali conflitti che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria.

Per le controversie relative alla fase di aggiudicazione della fornitura, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale di Bergamo.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.



ART. N. 9: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Inoltre fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge e per le motivazioni sopra indicate la risoluzione del contratto di appalto in essere potrà scaturire anche nei casi di cui all'articolo n.108 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. N. 10: RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI

Ai sensi dell'art. n. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammesse a presentare offerte anche le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi ordinari di concorrenti. In tal caso le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, dovranno attenersi a quanto previsto dal succitato art. n. 48, specificando



inoltre, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ART. N. 11: OFFERTA ECONOMICA

I prezzi dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri fiscali, IVA esclusa, delle spese di imballaggio, di trasporto e ogni altra spesa accessoria.

ART. N. 12: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura avverrà ai sensi dell'art. n. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, previa valutazione di idoneità delle caratteristiche tecniche.

Il benessere della fornitura sarà subordinato alla dichiarazione, scritta e controfirmata dal Responsabile del Servizio di Farmacia dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, che ne attesta l'idoneità.

Qualora venisse riscontrata la non rispondenza della documentazione e dell'eventuale campionatura alle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico, sarà revocata l'aggiudicazione provvisoria e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale affiderà ad altra Ditta la fornitura seguendo ove possibile la graduatoria scaturita dalla gara d'appalto.

Anche per tale Ditta si innesterà il meccanismo di cui sopra, ovvero aggiudicazione provvisoria previa valutazione di idoneità delle caratteristiche tecniche richieste.

SARANNO, PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLE OFFERTE CHE PREVEDONO TUTTI I RIFERIMENTI RICHIESTI.

Questa Azienda procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, previa verifica di congruità dell'offerta.



L'Azienda non procederà all'affidamento della fornitura qualora sussistano opposti, fondati motivi di pubblico interesse.

Inoltre, saranno escluse le offerte che presentino un importo complessivo IVA esclusa SUPERIORE all'importo indicato a base d'asta.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato dal concorrente in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice.

ART. N. 13 ACCESSO

Si evidenzia, preliminarmente, che l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato con le modalità, i limiti e la tempistica previsti agli articoli 53 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Autocertificazione/Dichiarazione sia nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

La Stazione Appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che la Stazione Appaltante in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza con apposita comunicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. N. 14: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO



Nel caso in cui i farmaci e/o dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri più recenti, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti (corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarli qualora, con proprio giudizio insindacabile, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In quest'ultimo caso la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione o verrà considerata inadempiente.

La ditta dovrà impegnarsi a fornire autonomamente a quest'Azienda sanitaria e, senza maggiorazione di prezzi, previ accordi con il Responsabile dell'UO interessata, adeguamenti tecnologici, metodologici o gestionali che si rendessero disponibili durante la validità del contratto.

ART. N. 15: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da D.Lgs. 81 del 09.04.2008, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che **non è stato predisposto** il DUVRI in quanto:

- viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi;
- gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. N. 16: CONVENZIONI CONSIP/ARIA

Quest'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) si riserverà di non aggiudicare la fornitura di cui all'oggetto qualora i prezzi proposti, siano superiori rispetto ai prezzi attuali praticati da Consip/Aria.

Inoltre qualora nel corso del presente contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Consip) e della Regione Lombardia (Aria) comprendesse anche la fornitura di cui alla presente gara, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi



relativi alla fornitura interessato, se più onerosi (rispetto ai prezzi Consip/Aria), agli importi praticati dalle succitate convenzioni.

In caso contrario il contratto in essere per la fornitura di cui trattasi, potrà essere rescisso ad insindacabile giudizio dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST).

ART. N. 17: CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Azienda si riserva di non affidare l'intera fornitura, o parte di essa, qualora la spesa complessiva derivante dalle offerte presentate in gara non siano compatibili con le disponibilità di bilancio, o qualora l'Azienda ritenga le offerte non rispondenti alle reali situazioni di mercato.

Inoltre, ai sensi dell'art. n. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, se nessuna offerta risulti conveniente, anche economicamente, o idonea in relazione alla fornitura offerta, oggetto del contratto. In tal caso la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

ART. N. 18: MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Disciplinare di gara e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulla Struttura dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

ART. N. 19: INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che l'ASST Bergamo Est, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato.

L'ASST Bergamo Est garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.



I dati richiesti verranno trattati elusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla gestione del contratto.

L'acquisizione dei dati richiesti è presupposto indispensabile per la partecipazione alla gara ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici. Pertanto il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l'esclusione dalla gara.

Le informazioni di dettaglio, inclusi i diritti degli interessati (artt. 15-21 Reg. UE 2016/679), sono pubblicate sul sito istituzionale www.asst-bergamoest.it sezione Privacy.

ART. N. 20: APPLICAZIONE NORME DEL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Disciplinare di gara, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.

ART. N. 21: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si farà riferimento alle norme del Codice che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi ed alle norme statali e regionali in materia di appalti.

Quanto sopra è da intendersi che i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente Disciplinare e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito.